



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 15/21

Dec. n. 16/21

Il giorno 8 ottobre 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso dell'avv. Gabriele Teodoro PIERNI, in proprio, nonché rappresentato e difeso, oltre che da sé stesso, anche dall'avv. Chiara ZAFFARONI, entrambi del foro di Milano, con studio professionale in Milano, alla via Alfonso Lamarmora n. 36, con domicilio ivi eletto, in virtù di procura in atti, titolari, rispettivamente, dei seguenti indirizzi p.e.c., quale domicilia digitali estratti dai relativi registri, anche ai fini delle comunicazioni e notificazioni: gabrieleteodoro.pierni@milano.pecavvocati.it; chiara.zaffaroni@milano.pecavvocati.it,

avverso la decisione del C.d.G.D. del 27.8.2021, resa nell'ambito della manifestazione del Campionato Italiano Velocità - cod. NAZVE005 - svoltasi presso l'autodromo Internazionale del Mugello.

Il ricorrente Gabriele Teodoro PIERNI ha lamentato della illegittimità della esclusione dalla manifestazione suddetta, comminatagli sul campo di gara, e,

dopo aver esposto la propria versione dei fatti in merito a quanto accaduto nella dedotta occasione, ne ha sostenuto la relativa illegittimità sotto diversi profili, concludendo per l'annullamento della sanzione medesima.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente PIERNI è stato escluso dalla manifestazione C.I.V. - cod. NAZVE005 - a seguito di decisione del C.d.G.D., ai sensi dell'articolo 35.3, lettera c), del R.M.M., per aver perpetrato un comportamento irrispettoso nei confronti del suddetto commissario. Ha, quindi, interposto gravame avverso tale decisione, negando ogni addebito e affidando le proprie doglianze ai motivi espressi nel ricorso.

Innanzitutto, deve essere rilevato che quanto affermato dal ricorrente in punto di fatto, relativamente alla asserita regolarità della documentazione necessaria per partecipare alla citata manifestazione, nonché alla circostanza secondo cui questa era stata già accettata in occasione di manifestazioni precedenti, non rileva in questa sede.

Invero, oggetto del presente procedimento è, sostanzialmente, stabilire se la sanzione dell'esclusione dalla manifestazione C.I.V. sia stata o meno correttamente irrogata.

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che tutte le argomentazioni che il PIERNI ha addotto *ad colorandum*, non possono trovare ingresso in questa sede, anche perché nemmeno provate.

Tanto premesso e venendo al merito della questione, sulla scorta degli atti ufficiali di gara, va osservato quanto segue.

Il primo motivo di ricorso - assimilabile, quanto ai contenuti, al successivo quarto motivo, da trattare congiuntamente, - è basato su un assunto eccesso di potere del commissario che ha comminato la sanzione dell'esclusione; tale circostanza è, però, priva di qualsiasi riscontro probatorio, attesa la piena fidejussoria dei rapporti ufficiali di gara che descrivono dettagliatamente la

dinamica degli eventi che hanno condotto alla irrogazione al ricorrente ed il cui contenuto non corrisponde affatto alla ricostruzione dei fatti fornita dal PIERNI. Non può dubitarsi, invero, delle risultanze di tali atti, dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E; in particolare, l'allegato alla proposta di sanzione del PIERNI è stato sottoscritto, tra l'altro, dall'intero staff commissariale, per cui il presunto eccesso (o abuso) di potere da parte del solo Commissario di Gara delegato – quale organo deputato alla irrogazione della sanzione *de qua* – nemmeno è ipotizzabile, alla stregua della larga condivisione che ha avuto il predetto documento e del conseguente verbale di giuria. Neppure, sul punto, può darsi seguito alla richiesta di prova testimoniale avanzata dal ricorrente, atteso che, *in primis*, il G.S.N. pronuncia senza udienza (art. 80 R.d.G.). Inoltre, detta prova non è stata neanche correttamente articolata, essendosi il ricorrente limitato a formulare una generica richiesta tendente a smentire il contenuto fidefaciente degli atti di gara citati (e, pertanto, inammissibile), senza – tra l'altro – specificare né le generalità dei testi indicati, né altre eventuali circostanze utili che potessero far presumere la loro stessa presenza all'interno del box 20 o del paddock dell'Autodromo Internazionale del Mugello, ove si sono svolti i fatti.

Con il secondo motivo di ricorso, il PIERNI ha dedotto la propria estraneità ai fatti contestati prodromici alla irrogazione della sanzione, ribadendo, al contrario, la illiceità della condotta del Commissario di Gara, reo, a suo dire, di averlo pesantemente offeso.

Anche tale motivo è, però, infondato. Difatti, la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti che hanno condotto alla sua stessa esclusione dalla manifestazione, è stata già acclarata con decisione n. 11/2021 di questo G.S.N. a seguito di segnalazione della Procura Federale per la medesima condotta, e con cui egli è stato considerato colpevole della violazione dell'articolo 1 R.d.G..

Di conseguenza, ogni deduzione del ricorrente a tale riguardo, deve ritenersi assorbita dalla predetta decisione, fermo restando che il ricorrente medesimo è

facultato ad intraprendere le iniziative consentitegli dalla legge al fine di tutelare la eventuale lesione dei propri diritti.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha, inoltre, affermato che la sanzione dell'esclusione lui irrogata sarebbe da considerarsi "sproporzionata" rispetto al comportamento a suo dire ingiustamente addebitatogli e che, in conseguenza della esclusione dalla manifestazione egli stesso avrebbe subito ingenti danni economici e di immagine (non provati), sull'assunto che il suo stesso comportamento sarebbe scaturito da una "reazione" agli "illeciti attacchi di terzi". Sul punto, va rilevato non solo che tale ultima deduzione è sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, ma, altresì, che l'art. 33 R.M.M. relativo alla graduazione delle sanzioni per i titolari di licenza prevede dei comportamenti tipizzati ai fini dell'applicazione delle sanzioni ivi contenute. Invero, il comma 3 del medesimo articolo - relativo alle "Esclusioni" - prescrive che «*I C.d.G. **devono** pronunciare l'esclusione dalla manifestazione o dalla classifica, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento e dai Regolamenti di Specialità Sportiva, nei casi seguenti: (...)*c) Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio a vie di fatto nei confronti dei C.d.G., degli Ufficiali Esecutivi, degli Addetti alle Manifestazioni o di altri concorrenti o piloti o loro meccanici, aiutanti od accompagnatori o addetti all'organizzazione*», per cui, acclarata la condotta tipizzata dalla norma (confermata, poi, dalla decisione citata), il C.d.G. non possiede alcuna discrezionalità ai fini della irrogazione al licenziato della corrispondente sanzione, così come prevista dal R.M.M..*

Ciò posto, assorbito al primo il quarto motivo, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il ricorso.

Depositata l'8 ottobre 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Gabriele Teodoro Pierni, in proprio e quale procuratore di sé stesso;
- Avv. Chiara Zaffaroni, quale procuratore e difensore dell'incolpato, giusta procura in atti;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.